



AULA 'B'

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIO MANNA	- Presidente -	
ANNALISA DI PAOLANTONIO	- Consigliere -	R.G.N. 17659/2018
SALVATORE CASCIARO	- Consigliere -	Cron.
ILEANA FEDELE	- Consigliere -	CC - 22/02/2024
MARIA LAVINIA BUCONI	- Consigliere Rel.-	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17659/2018 R.G. proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avvocato DOMENICO NASO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b;

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 5690/2017 della Corte d'Appello di Roma, pubblicata in data 29.12.2017, N.R.G. 4253/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.02.2024 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.

FATTO

1. Il Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande proposte da [REDACTED], ha dichiarato il suo diritto al riconoscimento di ulteriori 12 punti, relativi al servizio obbligatorio di leva prestato non in costanza di servizio, ai fini della determinazione dei punteggi nella graduatoria di circolo e di Istituto di III fascia dell'Istituto "E. Fermi" di Roma per l'Anno Scolastico 2001/2012 in relazione alle classi di concorso C270 e C290; ha inoltre dichiarato illegittimo il decreto n. 2080 del 2013 con cui, a seguito della rettifica del punteggio inizialmente riconosciuto, era stato annullato il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal [REDACTED] con l'Istituto Scolastico Diaz di Roma in data 13.12.2012 con decorrenza dal 13.2.2012 al 12.6.2013 come docente supplente di "laboratorio di fisica e fisica applicata (C290) su cattedra spezzone orario".

2. La Corte di Appello di Roma, in riforma di tale sentenza, ha rigettato la domanda proposta da Antonio Di Rosa.

3. La Corte territoriale ha ritenuto che l'art. 485, comma 7, del d. lgs. n. 297/1994 riguardi la ricostruzione della carriera del personale di ruolo, sulla base dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo, e non la formazione delle graduatorie per le supplenze.

4. Considerato che i commi precedenti riguardano la validità di alcuni servizi e distinguono i fini economici dai fini retributivi, ha escluso che la disposizione contenuta nella suddetta disposizione, secondo cui il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti, sia riferita agli aspetti giuridici ed economici,

5. Il giudice di appello ha altresì escluso la rilevanza della questione relativa alla discriminazione, in quanto la fattispecie in esame riguarda un punteggio aggiuntivo da attribuire in relazione alla prestazione del servizio militare, e non



quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.

7. La sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, non ha ravvisato un contrasto tra l'art. 485 d. lgs. n. 297/1994 dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 e non ha disapplicato la norma regolamentare, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto cassata.

8. L'accoglimento dei primi tre motivi comporta l'assorbimento del quarto e del quinto motivo

9. In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi e vanno dichiarati assorbiti il quarto ed il quinto motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi e dichiara assorbiti il quarto ed il quinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22.2.2024.

Il Presidente
Antonio Manna